

DELIBERAZIONE N. 28
in data : 28.04.2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARI 2023: PRESA ATTO PEF E APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno duemilaventitre il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore 12.00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i **Consiglieri Comunali**.

All'appello risultano :

1 - RIANI CLAUDIO	P	8 - CAVALLI MATTIA	P
2 - ROZZI LORENZO	P	9 - GIORGINI MATTEO	A
3 - BACCHIERI GIOVANNI	P	10 - MUSETTI AMELIO	A
4 - TIROZZINI LORENZA	A	11 - SOLDATI FRANCESCA	A
5 - SANDEI EMILIANO	P		
6 - GUATTERI MORENA	P		
7 - ILARI GIOVANNI	P		

TOTALE PRESENTI : 7
TOTALE ASSENTI : 4

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. MONTI DOTT.ANTONIO il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Presenti in Comune il Sindaco Riani Dott. Claudio e i Consiglieri: Lorenzo Rozzi, Giovanni Ilari, Morena Guatteri.

Gli altri partecipano in video conferenza con applicazione della Delibera di CC n. 21 del 30.04.2022 ad oggetto: "REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA" sulla piattaforma web.zoom.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. RIANI CLAUDIO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: TARI 2023: PRESA ATTO PEF E APPROVAZIONE TARIFFE I.E

Il Sindaco espone il punto.

Dalla votazione escluso Cavalli Mattia assente alla videoregistrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi relativi al servizio; ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Viste le deliberazioni ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR- 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 2/2022/a “quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai

soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.05.2022/04/2022, con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale espone per il periodo 2022/2025 un costo complessivo di €. 1.042.714,00, per l'anno di competenza 2023 è previsto un costo totale del servizio di € 257.691,00

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

- l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Evidenziato che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Richiamata

- la L.R. n. 23 del 23/12/2011 ha disposto che l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, sia svolto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;

Preso atto quindi

- che nel territorio in cui opera il Comune di Monchio delle Corti è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (ATERSIR), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- che nel Comune di Monchio delle Corti il servizio di gestione dei rifiuti urbani è gestito da IREN Ambiente Spa;
- della deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025

Considerato

- che ATERSIR ha provveduto all'esame del piano economico-finanziario del bacino territoriale della Provincia di Parma gestito da IREN Ambiente S.p.A., predisposto dal gestore e integrato sulla base delle informazioni fornite dall'ente, validato con deliberazione del Consiglio Locale n. 1 /2023 del 07.04.2023 e con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 27 del 13.04.2023;
- che per quanto riguarda il Comune di Monchio delle Corti sono stati confermati i costi già validati nelle precedenti sedute: Consiglio Locale n. 20/2022 del 19.05.2022 e del Consiglio d'Ambito n. 52/2022 del 20.05.2022;

Rilevato che il PEF, espone le seguenti risultanze di interesse ai fini degli adempimenti di competenza del Consiglio comunale:

•

Totale PEF (montante tariffario 2023)	€ 257 .691,00
<i>di cui: totale componenti variabili</i>	<i>€ 109.670,00</i>
<i>di cui: totale componenti fisse</i>	<i>€ 148.021,00</i>

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2023, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge 147/2013;

Ritenuto:

- di confermare i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, applicati nel 2022;
- di dover approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica che per l'utenza non domestica, come riportato nell'allegato "A";
- opportuno ripartire la quota fissa e variabile per il 89% a carico delle utenze domestiche e per il 11% a carico delle utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;

Visto il prospetto delle tariffe TARI anno 2023, diviso per categoria di utenza, allegato "A" alla presente deliberazione di cui è parte integrante;

Dato atto che con le tariffe applicate viene assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;

Ritenuto pertanto con la presente deliberazione, avente natura regolamentare, di individuare le scadenze di versamento della TARI per l'anno 2023 , come segue:

- **prima rata** (acconto tributo pari al 50%) **30 GIUGNO 2023**
- **seconda rata** (saldo tributo 2022 per al 50%) **31 OTTOBRE 2023;**

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Blondi Elena in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali e Tributi;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, e ss.mm.ii. rilasciato con Verbale n.45 del 27 aprile 2023 prot. n. 1885 ;

Ravvisata l'esigenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, stante la necessità di provvedere a darne rapida diffusione, in quanto la sua efficacia decorre sin dal 1° gennaio 2023;

CON VOTI: favorevoli unanimi n.6, espressi da n.6 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di prendere atto delle risultanze del piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023, validato da ATERSIR con deliberazione del Consiglio Locale n. 1/2023 del 07.04.2023 e con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 27 del 13.04.2023, che conclude nel totale di costi riconosciuti ai sensi del vigente MTR pari a € **256.691,00** conservato a corredo del presente provvedimento;

di approvare, in conformità al PEF di cui al punto 1., il piano tariffario della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, costituito dai prospetti allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);

di dare atto che il piano tariffario di cui al punto 2. produce un gettito stimato TARI 2022 pari a € **256.691,00**, a copertura integrale dei costi previsti dal Pef, e che sarà accertato a valere sullo stanziamento dell'annualità 2022 del capitolo di entrata 1084, denominato "TARI" del bilancio 2023-2025;

di definire come segue le scadenze di versamento della TARI per l'annualità 2023:

- ✓ prima rata (acconto tributo pari al 50%): 31 luglio 2023
- ✓ seconda rata (saldo tributo 2023 per al 50%): 31 ottobre 2023;

di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5% del tributo;

di stabilire che le tariffe TARI 2023 approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 2023;

di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del procedimento è Blondi Elena nonché Responsabile del Settore Affari Generali Tributi;

di provvedere all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;

di ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza disposti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., con pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

DELIBERA

Con voti favorevoli n. 6 resi in forma palese ai sensi di legge, da n. 6 consiglieri presenti, n.0 astenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18/08/20000, stante la necessità di rispettare il termine di legge per l’approvazione delle tariffe del tributo.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
RIANI CLAUDIO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MONTI DOTT.ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Viene pubblicata all'albo pretorio "on-line" per 15 giorni consecutivi a partire dal 04.05.2023 al 19.05.2023 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addi, _____

L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Blondi Elena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (. . .) - Art.134, comma 3° del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addi, _____

L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Blondi Elena

Oggetto : TARI 2023: PRESA ATTO PEF E APPROVAZIONE TARIFFE

1 – VISTO PER LA REGOLARITA' TECNICA.

Si esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49, primo comma del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Blondi Elena

2 – VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell'art. 49 , primo comma del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Rag. Barlesi Giuseppina